



## Emendamenti

*Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198*  
*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*  
*(A.S. 452)*

**SENATO**  
**COMMISSIONI AFFARI COSTITUZIONALI E BILANCIO RIUNITE**

**Gennaio 2023**

### **ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE**

è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana  
(AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP)

L'associazione rappresenta il **90% della cooperazione italiana** la quale, nel suo complesso, incide per l'**8% sul PIL**

Le imprese di Alleanza associano ben **12 milioni di soci**, occupano **1.150.000 persone** e producono **150 miliardi di fatturato**

L'Alleanza ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione, Via Torino n. 146

<http://www.alleanzacooperative.it>

<https://www.agci.it>

<http://www.confcooperative.it>

<http://www.legacoop.coop>

**[Decreto Milleproroghe]**  
**(A.S. 452)**

Sommario

1.	RECUPERABILITÀ DIFFERITA DEI COSTI RELATIVI ALLE FORNITURE DI ENERGIA	3
2.	TARIFE PER IL FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI EFFETTUATI PER GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ALIMENTI E SICUREZZA ALIMENTARE	4
3.	PROROGA IN TEMA DI DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DI EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO E SOCIO-SANITARIO	5
4.	REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI	6
5.	SOSPENSIONE CAM RISTORAZIONE	8
6.	MISURE PER LE IMPRESE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA	12
7.	PROROGA IN TEMA DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO 20 LUGLIO 2022, N. 154, IN TEMA DI MODELLO STANDARD DI POLIZZA INDENNITARIA POSTUMA DECENNALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D. LGS. 122/2005	13

## 1. RECUPERABILITÀ DIFFERITA DEI COSTI RELATIVI ALLE FORNITURE DI ENERGIA

### Emendamento all'articolo 3

**Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:**

***“11. Le società di capitali, anche cooperative, che non adottano i principi contabili internazionali, possono iscrivere in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali, la parte dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica sostenuti nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 eccedenti rispetto al valore medio dei medesimi costi con riferimento ai n. 3 esercizi rispetto a quello in corso. A tal fine allo schema di bilancio di cui all'articolo 2424 è aggiunta la voce B I 1 bis “costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia”. L'ammontare complessivo dei “costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia elettrica” iscritti nell'attivo possono essere imputati al conto economico anche in parte nei tre esercizi successivi. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata. Non possono accedere alla misura di cui al presente comma le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria o una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”.***

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta previene le conseguenze, nefaste per le imprese, delle rilevanti perdite di esercizio verosimilmente generate dal periodo di transizione caratterizzato dall'emergenza post-pandemica, dalla situazione bellica, dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dal caro-energia che, a loro volta, determineranno sia il peggioramento del merito creditizio ai fini dell'accesso ai consueti canali bancari, sia la necessità di ricapitalizzare le aziende.

Ad oggi, numerose imprese potenzialmente sane hanno dovuto interrompere l'attività economica a causa dell'aumento del prezzo relativo all'approvvigionamento dell'energia con conseguente effetti in tema di perdita di occupazione ovvero di interventi di soci volti alla ricapitalizzazione.

Quindi, a determinate condizioni e per i soli costi collegati all'innalzamento dei costi energetici, si propone – anziché la normale imputazione al conto economico, con la conseguente certa determinazione di perdite – la “capitalizzazione” ed il loro successivo assorbimento con gli utili che le imprese riusciranno a produrre nell'auspicata crescita futura. La proposta prevede quindi di differire in tre esercizi il costo relativo alle forniture di energia nell'esercizio in corso al 31/12/2022 che sia eccedente la media di quanto sopportato negli ultimi n. 3 esercizi di attività per i medesimi costi.

La deroga si interpreta nel senso che i soggetti che redigono il bilancio secondo i Principi Contabili nazionali hanno la facoltà di imputare in tutto o in parte gli extra costi relativi alle spese energetiche come sopra determinati nel conto economico dei tre esercizi successivi a quello in corso.

## **2. TARIFFE PER IL FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI EFFETTUATI PER GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ALIMENTI E SICUREZZA ALIMENTARE**

«All'articolo 4, dopo il comma 8, inserire il seguente:

**8-bis. Ai fini di cui all'Allegato 2, Sezione 6, Tabella A, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, tra gli stabilimenti presso cui si esercita attività di ristorazione collettiva (comunità ed eventi) si intendono esclusi dall'ambito di applicazione della norma i centri cottura di proprietà del committente gestiti da un soggetto terzo in forza di contratto di appalto.»**

### **Relazione illustrativa**

Il d.lgs. n. 32/2021 ha modificato, in adeguamento al Regolamento (UE) 2017/625, la disciplina interna in materia di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Deve segnalarsi come il decreto abbia esteso a dismisura – e in modo del tutto irragionevole – gli oneri in capo al settore della ristorazione collettiva, per il quale adesso la quasi totalità dei siti è ricompreso tra quelli soggetti a tariffa, con un incremento dei costi insostenibile.

Nello specifico, sono diventati soggetti a tariffa i centri cottura non di proprietà delle imprese di ristorazione collettiva bensì di soggetti – spesso pubblici – che poi ne affidano in appalto la gestione alle imprese di ristorazione.

Ciò in quanto sono esclusi (Allegato 2, Sezione 6, Tabella A) soltanto i terminali di sola somministrazione dei pasti e i centri cottura che preparano il pasto (caldo o freddo in funzione della ricetta) e lo somministrano in loco in regime espresso (*cook and serve*), senza trasporto.

Si ritiene, pertanto, quanto mai urgente mitigare gli oneri che le imprese del settore – già pesantissimamente impattate prima dalla crisi da Covid-19 e successivamente dall'incremento esponenziale del costo delle materie prime – devono sopportare, escludendo dal campo di applicazione della norma quantomeno i centri cottura di proprietà del committente, gestiti dall'impresa di ristorazione collettiva in forza di contratto di appalto.

### **3. PROROGA IN TEMA DI DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DI EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO E SOCIO-SANITARIO**

**<<All'articolo 9, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. All'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198">>.**

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Le proroghe alle previsioni della legge di bilancio 2018, che regolano le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e socio-sanitario, si rendono necessarie per ovviare la enorme carenza di personale educativo in molti servizi e molte strutture pubbliche, private e del terzo settore in tutta Italia e per adeguare i termini ivi previsti alla reale capacità delle Università di permettere a tutti coloro che possono ottenere la qualifica o il titolo di accedere ai relativi percorsi.

#### 4. REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

**«Articolo 10-bis**

**(Revisione prezzi per i contratti pubblici di lavori)**

**All'articolo 26, comma 6-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono soppresse le parole "che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022".»**

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge di bilancio 2023 (l. n. 197/2022), di recente approvata, in modo condivisibile – e come anche da noi richiesto – contiene una disciplina in materia di revisione prezzi per i contratti pubblici di lavori in corso di esecuzione. Essenzialmente, all'articolo 1, comma 458, della legge di bilancio, sono contenuti interventi sul testo dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), che di fatto prorogano a tutto il 2023 il meccanismo emergenziale contenuto nel Decreto Aiuti, in relazione ai contratti aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021.

Deve, tuttavia, rilevarsi come l'intervento, essenziale per garantire l'operatività dei cantieri relativi alle opere pubbliche in un momento di gravissima crisi come quello attuale, rischi di essere depotenziato da alcune limitazioni presenti nella norma di cui sopra.

In modo del tutto inspiegabile, il comma 6-bis dell'articolo 26 del Decreto Aiuti, inserito dalla citata previsione della legge di bilancio, esclude numerosissime Stazioni Appaltanti dalla possibilità di accedere all'apposito "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche". Se, correttamente, è, infatti, previsto che le Stazioni Appaltanti provvedano ai maggiori costi derivanti dall'applicazione alle lavorazioni effettuate dei prezzi risultanti dai prezzari aggiornati, entro determinate soglie, è previsto che, nel caso di insufficienza delle risorse proprie, possano accedere per il 2023 al Fondo istituito presso il MIT soltanto "le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022".

Ebbene, questo pone due ordini di problemi:

- Le previsioni del Decreto Aiuti erano volte ad aiutare le imprese edili che si trovano a sopportare un aumento esorbitante dei costi delle materie prime e che, in assenza di un intervento, sarebbero state impossibilitate a portare avanti i lavori avviati. Allo stesso tempo, aiutavano le stazioni appaltanti, che hanno un interesse pubblico di primaria rilevanza affinché vengano ultimate le opere pubbliche di loro competenza già avviate. È evidente che, qualora una stazione appaltante non sia stata in grado di far fronte, nel 2022, ai maggiori costi con risorse proprie e abbia dovuto, quindi, accedere all'apposito Fondo istituito presso il MIT (allora MiMS), a maggior ragione non sarà in grado di farvi fronte nel 2023. In assenza di interventi correttivi sulla formulazione della legge di bilancio tutti gli interventi che già nel 2022 erano in difficoltà si bloccheranno definitivamente nel 2023, rendendo anche vano l'aiuto già stanziato nel corso del 2022;

- Del tutto illogica, inoltre, è l'impossibilità di accedere al Fondo per le Amministrazioni che vi abbiano avuto accesso nel 2022: la norma, così formulata, impedirebbe l'accesso ad Amministrazioni titolari di svariati interventi, per tutti gli interventi di competenza, qualora nel 2022 abbiano acceduto al Fondo anche per un unico intervento, potenzialmente bloccando interamente l'attività di Amministrazioni anche virtuose, che nel 2022 fossero riuscite a provvedere con risorse proprie ai maggiori costi della grandissima maggioranza dei propri interventi.

## 5. SOSPENSIONE CAM RISTORAZIONE

«All'articolo 11, dopo il comma 9, inserire il seguente:

**10. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61 ai servizi di ristorazione collettiva, sono sospesi sino al 31 dicembre 2023.»**

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La recente entrata in vigore dei nuovi Criteri Ambientali Minimi per la ristorazione collettiva, definiti con decreto 10 marzo 2020, non poteva essere più intempestiva.

Essi hanno previsto, fra le altre cose, un aumento importante delle percentuali di prodotti alimentari biologici per alcune categorie merceologiche, per le quali sono emerse importanti criticità, già evidenziate in sede di redazione dei CAM dalle associazioni del settore, che, unitamente al periodo di emergenza pandemica che stiamo vivendo, rendono complicata e, al momento non sostenibile, la loro completa e corretta applicazione nei servizi erogati dalle società di ristorazione collettiva.

Le principali criticità sono tre:

#### **A. La sostenibilità economica**

I nuovi CAM, in particolare per la refezione scolastica, prevedono l'utilizzo di prodotti biologici in % maggiore rispetto ai precedenti. Per alcune categorie merceologiche, addirittura, si prevede la scomparsa del prodotto convenzionale sostituito dal biologico e da prodotti con caratteristiche qualitative maggiori, oltre che più onerose condizioni di trasporto e di imballaggio: sono infatti richieste una logistica a ridotto impatto ambientale e la preferenza per imballaggi a rendere, riutilizzabili o in materiale biodegradabile-compostabile o a ridotto volume. Ad una crescita delle richieste di biologico, qualità e sostenibilità, per contro, non sembra al momento esserci un eguale e contestuale aumento delle basi d'asta. Le formule utilizzate in sede di gara sembrano ad oggi ancora privilegiare chi offre il prezzo più basso. Queste due dinamiche opposte pongono un serio problema di sostenibilità economica dei nuovi CAM per le aziende di ristorazione che hanno l'obbligo di applicarli e rispettarli. Oltre al biologico viene inoltre blindato l'utilizzo di un prodotto ittico proveniente da particolari zone FAO ritenute "presumibilmente poco sfruttate", che non sono organizzate per la fornitura di prodotti idonei alla ristorazione scolastica in particolare, con costi più elevati in generale, trascurando l'intero panorama di filiere di pesca sostenibile certificata come MSC (Marine Stewardship Council), FOS (Friend of the Sea) o equivalenti.

Questa evoluzione del settore, seppur condivisibile per il conseguimento degli obiettivi ambientali prefissati, si colloca peraltro in un momento storico in cui gli operatori di ristorazione collettiva si trovano già ad affrontare un significativo crollo dei fatturati e un aumento dei costi per far fronte



all'emergenza data dalla pandemia in corso.

## **B. La disponibilità dei volumi**

L'attuale indisponibilità, per alcune categorie merceologiche, di volumi di produzione biologica in grado di soddisfare, con costanza, le esigenze e le richieste della ristorazione collettiva rappresentano la seconda grave criticità.

Al fine di poter soddisfare tali volumi, vi dovrà necessariamente essere una importante conversione delle colture e delle produzioni in generale da convenzionale a biologico a livello nazionale. Oggi, gli areali produttivi del biologico, strutturati e organizzati per servire la ristorazione collettiva, sono sin troppo concentrati e gli operatori, per alcune merceologie, sono troppo pochi se non unici.

È noto, infatti, che il Reg. CE 834/2007 preveda una pianificazione della conversione dall'agricoltura convenzionale a quella biologica e una fase di conversione: ovvero un arco temporale, variabile in relazione alla tipologia di prodotto, in cui avviene la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica.

Tale arco temporale è pari ad almeno 2 anni, più un eventuale ulteriore anno: ad esempio, affinché vegetali e prodotti vegetali siano considerati biologici, l'azienda deve completare il periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico; nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, almeno tre anni prima del primo raccolto.

Perfino gli obiettivi fissati a livello comunitario, con il progetto *Green Deal – FROM FARM TO FORK*, che prevedono, a livello europeo, finanziamenti per la conversione da convenzionale a biologico nei prossimi anni, prevedono un arco temporale sufficientemente lungo affinché si possa attuare tale conversione.

I nuovi CAM italiani, essendo già in vigore, pongono le aziende di ristorazione collettiva di fronte ad una oggettiva difficoltà di reperimento di materia prima biologica, in un momento in cui il mercato italiano non è ancora pronto a soddisfarne pienamente le richieste.

A dimostrazione della attuale immaturità di alcune filiere produttive biologiche si evidenzia che nel corso del 2020, a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia da SARS COVID-2, tuttora in corso, le aziende di ristorazione collettiva si sono trovate ad affrontare importanti problemi di reperibilità di prodotto biologico. A causa del crollo dei volumi, infatti, molte aziende produttrici hanno comunicato l'interruzione della produzione di alcuni prodotti biologici e/o linee di produzione e l'impossibilità di reperire materia prima biologica necessaria alle produzioni stesse. Tale evento delinea una situazione in cui il mercato della ristorazione collettiva si identifica come il canale di vendita principale del biologico per le aziende produttive.

Pertanto già oggi le aziende di ristorazione, nel rispettare i contratti in essere, si trovano in enorme difficoltà dovuta a tali mancanze e l'applicazione della normativa attuale CAM da rispettare nella partecipazione alle gare di appalto pubblicate negli ultimi mesi genera preoccupazione in termini di rispetto dei contratti che si andranno a stipulare senza avere certezze sulle disponibilità effettive di mercato.

Se non si verifica pertanto, come già anticipato, un consistente aumento della produzione e della conversione delle produzioni da convenzionale a biologico in un arco temporale coerente a tale

conversione, la disponibilità di derrate biologiche non sarà in grado di soddisfare la crescente domanda dovuta all'applicazione dei nuovi CAM

Come per il biologico, si riducono le specie ittiche da pesca in mare che, stante la restrizione di appartenenza a zone FAO indicate, soddisfano requisiti di sicurezza alimentare, gradibilità e prevenzione eccedenze alimentari. Sulla base delle previsioni di utilizzo, si rischierebbe che, nelle sole due zone FAO indicate, venissero pescati pesci sotto alle taglie minime previste, con conseguente depauperamento del patrimonio ittico. Prodotti ittici certificati nell'ambito di uno schema sulla pesca sostenibile, basato su un'organizzazione multistakeholder ampiamente rappresentativa, garantiscono di per sé l'appartenenza a stock ittici il cui tasso di sfruttamento presenti mortalità inferiore o uguale a quella corrispondente al Massimo Rendimento Sostenibile, indipendentemente dalla zona FAO di provenienza.

### **C. Prodotti biologici a KM0 e filiera corta**

Ultimo punto è quello relativo alla premialità dei localismi, attraverso la fornitura di prodotti biologici a KM0 e filiera corta.

Se da un lato i nuovi CAM, nella loro parte generale, prevedono un aumento delle % di biologico senza specificare se tali produzioni debbano essere o meno nazionali, dall'altro introducono criteri premianti in base alla numerica di prodotti che siano, allo stesso tempo, biologici e a Km0 o filiera corta, estremizzando il concetto di localismo. È inoltre richiesta, in fase di aggiudicazione o a supporto dell'offerta tecnica, la presentazione di documentazione dettagliata da parte dei produttori che contempla numerosi dati tra cui, ad esempio, i volumi produttivi annui per prodotto, senza considerare aspetti pratici come la rotazione delle colture e gli eventi metereologici che incidono notevolmente sulle rese effettive dei terreni.

Data la già citata e attuale immaturità di molte filiere biologiche in Italia e la loro concentrazione in alcuni areali produttivi ben precisi, le aziende di ristorazione collettiva dovranno, da un lato, approvvigionarsi anche da mercati esteri per il biologico e, dall'altro, entrare in contatto con microimprese locali, poco strutturate e poco organizzate, che comportano sia un aumento dei costi di acquisto per mancata concorrenza, sia un aumento dei costi di controllo, per tutto ciò che riguarda la sicurezza alimentare dei prodotti.

Le citate problematiche sono, peraltro, amplificate a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 61/2022, le cui definizioni di "chilometro zero" e "filiera corta" sono ancor più restrittive di quelle già contenute all'interno dei CAM.

Gli operatori della ristorazione collettiva che operano a livello nazionale hanno la necessità di organizzare e strutturare una rete di approvvigionamento/supply chain nazionale che garantisca, allo stesso tempo, costanza di approvvigionamento e standardizzazione qualitativa. In questa ottica sarebbe stato auspicabile un approccio "nazionale" da parte del legislatore, superando i limiti dell'eccessivo localismo, del biologico e del km0 a fronte di una valorizzazione della produzione nazionale italiana di qualità.

Occorre pertanto predisporre un percorso pluriennale di concertazione in cui gli operatori della ristorazione collettiva, insieme al mondo della produzione agroalimentare italiana e agli enti committenti definiscano una roadmap comune per superare le criticità esposte e rendere la norma

coerente sia con la sostenibilità economica che sostenibile con la realtà produttiva italiana. A tal fine, per consentire tale adeguamento dell'intera filiera produttiva agroalimentare, si propone una sospensione dell'obbligatorietà dell'applicazione dei CAM. In tal modo sarà possibile consentirne l'applicazione da parte delle stazioni appaltanti solo laddove esisteranno le condizioni di approvvigionamento dei prodotti e verrà contestualmente ridotta la pressione sul mercato agroalimentare.

## 6. MISURE PER LE IMPRESE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

### Emendamento all'art. 12

**Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:**

***“7. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell’articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all’anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse già stanziare per l’anno 2021 e non utilizzate.”***

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Dopo che la pandemia da Covid-19 ha prodotto gravissime ripercussioni sulle imprese del settore della ristorazione collettiva, l’aumento incontrollato dei costi delle materie prime e dei vettori energetici, anche a causa della guerra in atto in Ucraina, produrrà sui bilanci delle predette imprese (escluse finora – così come, in generale, le imprese del settore dei servizi – da qualsiasi aiuto) un peggioramento significativo dei risultati economici che va ad aggiungersi a quello disastroso del 2020.

Le ragioni di tale andamento sono individuabili, come già detto, nell’aumento incontrollato dei costi dei fattori di produzione, che – in assenza di aiuti *ad hoc* – rischia di costringere le imprese a continuare a erogare in perdita i servizi appaltati o di cessarne l’erogazione, in entrambi i casi con evidenti ripercussioni sulla sostenibilità dell’attività di impresa.

Inoltre, i probabili effetti sui bilanci dei ristori definiti dal d.l. n. 73/2021 (c.d. *Sostegni bis*), avranno un impatto limitato, poiché l’utilizzo delle risorse stanziare dall’articolo 43-bis del decreto è stata fortemente limitata dalla scelta, nel D.M. 23 dicembre 2021, di applicare solamente il regime di aiuti di cui al Paragrafo 3.1 del Quadro Temporaneo in materia di aiuti di Stato definito dalla Commissione Europea e non anche quelli del Paragrafo 3.12, maggiormente adatto alle situazioni più gravi di riduzione del fatturato e alle imprese di maggiori dimensioni (caratterizzate da costi fissi più difficilmente comprimibili) che, nel settore della ristorazione collettiva, sono quelle che impiegano la maggioranza degli addetti.

Pertanto, al fine di non disperdere le poche risorse stanziare, si propone di estendere le misure previste dall’articolo 43-bis del DL Sostegni-bis anche all’anno successivo, attuandolo con lo stesso meccanismo previsto per il 2021.

La copertura finanziaria è assicurata dai residui del precedente stanziamento, sovrabbondante per via del già evidenziato meccanismo scelto per l’attribuzione dei contributi.

## **7. PROROGA IN TEMA DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO 20 LUGLIO 2022, N. 154, IN TEMA DI MODELLO STANDARD DI POLIZZA INDENNITARIA POSTUMA DECENNALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D. LGS. 122/2005**

**Dopo l'articolo 12 inserire il seguente articolo aggiuntivo**

**"Art. 12-bis**

***(Disposizioni transitorie per l'applicazione del decreto 20 luglio 2022, n. 154)***

**Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La proposta emendativa definisce il periodo transitorio per l'applicabilità del modello standard di polizza indennitaria postuma decennale di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 122/2005, adottato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 154/2022. Ciò in quanto la disciplina transitoria prevista dall'articolo 3 del predetto decreto risulta non tenere in considerazione alcune criticità che stanno già creando i primi contrasti interpretativi tra i soggetti chiamati a sottoscrivere le postume decennali (costruttori e cooperative edilizie) e le compagnie di assicurazione.

Occorre, infatti, tenere presente che poiché il modello standard ha previsto una copertura estesa a tipologie di danno prima non contemplate e soprattutto ha reso il controllo tecnico vincolante ai fini della validità delle polizze, è necessario salvaguardare le fattispecie in cui l'applicazione delle condizioni previste dal modello standard si configurerebbero come un adempimento nei fatti impossibile. Laddove, infatti, l'intervento costruttivo fosse già in fase di esecuzione risulterebbe inattuabile richiedere il controllo tecnico.

La proposta emendativa nel ridefinire sul piano temporale il periodo transitorio – e quindi in coerenza con la materia del decreto legge - chiarisce che il modello standard dovrà riguardare le nuove polizze sottoscritte a decorrere dal 5 novembre 2022 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 154/2022) riferite però ad immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente a tale data.

Inoltre, poiché nella prassi vengono sottoscritti degli accordi preliminari di polizza (cd. polizze di attivazione) è opportuno che sia chiarito che gli stessi non debbano essere adeguati perché ciò rappresenterebbe un adempimento oneroso se non impraticabile. Al riguardo si segnala che questa linea interpretativa è condivisa anche dal Consiglio Nazionale del Notariato che, nel commento al modello standard di postuma decennale, pubblicato lo scorso 10 novembre 2022, così afferma *"Per gli atti di compravendita da stipularsi dopo la data del 5 novembre 2022, restano certamente utilizzabili anche le polizze stipulate prima di detta data, purché si tratti di polizze cd. di attivazione o definitive"*.

## I NUMERI DELL'ALLEANZA

- **30.000** enti aderenti
- **12.000.000** di soci cooperatori
- **1.150.000** persone occupate, di cui il 52% sono donne (il 34,2% delle cooperative dell'Alleanza sono femminili (contro il 23,6% del dato nazionale del movimento cooperativo)
- Fatturato complessivo: **150 miliardi** di Euro (oltre l'85% del totale del movimento cooperativo)
- Incidenza sul PIL: **8%**
- In ambito **agroalimentare** la cooperazione rappresenta:
  - il **58%** della produzione lorda vendibile del vino
  - il **40%** della produzione lorda vendibile del comparto ortofrutticolo
  - il **43%** del valore della produzione lattiero-casearia nazionale ed oltre il **60%** del fatturato dei formaggi DOP;
  - il **70%** della produzione lorda del settore avicunicolo e il 25% della produzione trasformata dei comparti bovino e suino
- Il **34%** circa della **Grande distribuzione organizzata** è organizzata in forma cooperativa al servizio dei consumatori o dei dettaglianti
- In una logica di welfare di territorio e di comunità, le cooperative erogano servizi complessi nella filiera della **salute** erogati a ben a **7 milioni di persone**, con un contributo occupazionale nell'ambito sanitario e dell'assistenza sociale pari al **40%** del totale dell'occupazione privata nel settore.
- Nella filiera delle **pulizie** e **sanificazione** sono impegnati **135mila lavoratori dipendenti** delle cooperative (in maggioranza anche soci delle stesse), quasi un terzo del totale degli addetti del settore. In quello della **ristorazione collettiva** i lavoratori sono oltre **30mila** e rappresentano il **30%** del totale degli addetti
- Nella filiera della **mobilità**, del **trasporto** e della **logistica** il contributo occupazionale della cooperazione supera il **22%** del totale dell'occupazione privata nel settore.
- Nella filiera del **credito** il movimento cooperativo rappresenta quasi il **30%** dell'intermediazione bancaria, con il **20%** degli sportelli e un radicamento territoriale a costante sostegno del sistema produttivo e dell'economia reale.
- Nell'ambito delle **assicurazioni** il movimento cooperativo e le società di capitali controllate rappresentano oltre il **20%** dell'industria assicurativa italiana e si collocano fra i maggiori players del settore.
- Nella **manifattura** e nelle **costruzioni**, tra le cooperative, troviamo alcune delle più grandi e storiche imprese dei rispettivi settori. Ad es. tra i top 100 delle imprese del settore delle costruzioni, il **10%** sono cooperative dell'Alleanza.